

REGOLAMENTO GIUDICI DI GARA & DELEGATI TECNICI

GLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara hanno il compito di applicare e di far rispettare I Regolamenti Internazionali e Nazionali, nonché le disposizioni stabilite dai competenti organi F.I.Tri e/o internazionali, durante lo svolgimento della loro attività.

Regolamento organico Art. 51

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Sommario

<i>Parte Prima</i>	<i>Istituzione e Definizione del Gruppo Giudici di Gara</i>	4
Art. 01.	Costituzione e Compiti del Gruppo Giudici di Gara	4
Art. 02.	Organi del Gruppo Giudici di Gara.....	4
<i>Parte Seconda</i>	<i>Definizione dei Soggetti</i>	4
Art. 03.	La Commissione Nazionale Giudici	4
Art. 04.	Eleggibilità.....	5
Art. 05.	Modalità dell'elezione della C.N.G.	5
Art. 06.	Segretario Nazionale Giudici	5
Art. 07.	Designatore Federale Giudici.....	6
Art. 08.	Responsabile dei Giudici Elaboratori	6
Art. 09.	Coordinatore dei responsabili regionali	6
Art. 010.	Coordinatori del reclutamento e della formazioni aspiranti giudici.....	6
<i>Parte Terza</i>	<i>Gli Organi Periferici</i>	7
Art. 011.	Il Responsabili Regionali	7
Art. 012.	Il Responsabili di Macroarea.....	7
Art. 013.	Modalità elezione responsabile Regionale o Macroarea	7
Art. 014.	Compiti del Responsabili Regionale o di Macroarea	7
<i>Parte Quarta</i>	<i>Giudici di Gara</i>	9
Art. 015.	Categorie.....	9
Art. 016.	Aspiranti Giudici di Gara	9
Art. 017.	Giudici di Gara Effettivi	10
Art. 018.	Giudici Regionali	10
Art. 019.	Giudici Nazionali	10
Art. 020.	Giudice Arbitro	10
Art. 021.	Giudice di Settore	11
Art. 022.	Giudici Internazionali.....	11
Art. 023.	Giudici Elaboratori	12
Art. 024.	Giudici di Giornata	12
Art. 025.	Giudice Young.....	12
Art. 026.	Cambio residenza Giudici – definitiva o temporanea.....	12
Art. 027.	Convocazioni.....	13
<i>Parte Quinta</i>	<i>La formazione</i>	14
Art. 028.	Formazione Aspiranti Giudici.....	14
Art. 029.	Formazione Giudici Regionali	14
Art. 030.	Formazione Giudici Nazionali	15

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

<i>Parte Sesta</i>	<i>Diritti – Doveri – Sanzioni</i>	15
Art. 031.	Ruolo.....	15
Art. 032.	Diritti.....	15
Art. 033.	Doveri	16
Art. 034.	Divieti.....	16
Art. 035.	Incompatibilità.....	17
Art. 036.	Infrazioni disciplinari.....	17
Art. 037.	Regolamenti federali	17
Art. 038.	Entrata in Vigore.....	17
<i>Parte Settima</i>	<i>Delegati tecnici</i>	19
Art. 039.	Coordinatore Nazionale dei Delegati Tecnici	19
Art. 040.	La Figura del Delegato Tecnico	19
Art. 041.	Requisiti richiesti	19
Art. 042.	Incompatibilità.....	19
Art. 043.	Modalità operative	19
Art. 044.	Deroghe	20
Art. 045.	Rapporti DT – Giudici di gara	20
Art. 046.	Gettoni di presenza e rimborsi spese	20
Art. 047.	Corsi formazione DT	20

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Parte Prima Istituzione e Definizione del Gruppo Giudici di Gara

Art. 01. Costituzione e Compiti del Gruppo Giudici di Gara

01. Presso la Federazione Italiana Triathlon, denominata F.I.Tri, è costituito il Gruppo Giudici di Gara, denominato G.G.G. allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni disputate sul territorio nazionale..
02. Il G.G.G. è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza della F.I.Tri.
03. Il compito dei Giudici di Gara è di educare al rispetto delle regole e far rispettare i regolamenti nazionali ed internazionali nonché le disposizioni stabilite dai competenti organi F.I.Tri e/o internazionali durante lo svolgimento delle competizioni.

Art. 02. Organi del Gruppo Giudici di Gara

Gli Organi del G.G.G. sono:

- a. La Commissione Nazionale Giudici;
- b. i Responsabili Regionali o di Macroarea;
- c. il coordinatore dei responsabili Regionali o di Macroarea
- d. i 2 responsabili territoriali reclutamento giudici e formazione di base
- e. i Giudici di Gara.

Parte Seconda Definizione dei Soggetti

Art. 03. La Commissione Nazionale Giudici

01. La Commissione Nazionale Giudici, denominata C.N.G. viene eletta dall'assemblea dei giudici di gara effettivi in regola con il tesseramento F.I.Tri negli ultimi 2 anni. L'Assemblea dei giudici di gara è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
02. La C.N.G. è composta da:
 - a. Un Segretario Nazionale;
 - b. Un Designatore Nazionale;
 - c. un Responsabile dei Giudici Elaboratori
03. La C.N.G. svolge i seguenti compiti:
 - a. dirigere l'attività dei Giudici di Gara;
 - b. designare e convocare le giurie per i Campionati Nazionali e le Gare Internazionali;
 - c. organizzare corsi di aggiornamento per i Responsabili regionali fornendo loro i materiali necessari
 - d. segnalare agli organi competenti i Giudici di Gara idonei a frequentare i corsi per l'attività internazionale;
 - e. verificare le schede di valutazione ricevute dai docenti riguardanti gli aspiranti giudici e/o il passaggio di ruolo dei giudici;
 - f. esamina le relazioni dei responsabili regionali sull'attività svolta durante l'anno;
 - g. predisporre una relazione tecnica sull'attività svolta e sullo sviluppo organizzativo da sottoporre al Consiglio Federale
 - h. adottare e/o segnalare ai competenti organi ogni condotta, anche omissiva dei giudici tenuta nel corso o in occasione dello svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Regolamento di Giustizia;
 - i. valutare l'attività dei giudici nell'adempimento delle proprie funzioni;
 - j. comunicare alla Federazione i Giudici di Gara ritenuti idonei a frequentare i corsi per l'attività internazionale.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

04. La C.N.G. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico. L'incarico è rinnovabile fino a soli tre mandati (consecutivi). In caso di revoca, dimissioni di un componente, o impossibilità a svolgere l'incarico assegnatogli, si procede ad elezione per la copertura del posto vacante tramite convocazione di Assemblea Elettiva Straordinaria o di nomina da parte del Consiglio federale di un componente qualora il suo svolgimento risulti eccessivamente oneroso o difficoltoso.
05. In caso di accertato mal funzionamento della C.N.G., tale da impedire il regolare svolgimento anche di una sola gara di Campionato Italiano, per cause ad essa direttamente imputabili, o su richiesta della metà più uno dei Giudici di Gara Effettivi tesserati per l'anno di riferimento, il Consiglio Federale procede alla convocazione entro 30 giorni di un'Assemblea Elettiva Straordinaria. In tal caso, il Consiglio federale può procedere alla nomina dei suoi componenti al fine assicurare il corretto funzionamento dell'organo.

Art. 04. Eleggibilità

01. Hanno diritto all'elettorato passivo e pertanto possono essere eletti tutti i Giudici Effettivi in regola con il tesseramento F.I.Tri; che risultino tesserati effettivi da almeno 4 anni, aventi l'abilità del ruolo almeno di livello giudice nazionale)
02. Sono ineleggibili i Responsabili Regionali ed i Rappresentanti di Macroarea in carica.
03. Sono altresì ineleggibili coloro che si trovano in conflitto di interesse con la carica.

Art. 05. Modalità dell'elezione della C.N.G.

01. Entro 180 giorni dall'elezione del Consiglio Federale, deve essere rieletta la Commissione Nazionale Giudici.
02. Coloro che intendono candidarsi a rivestire una carica nella C.N.G. dovranno inviare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria F.I.Tri entro 20 gg. prima della data fissata per le elezioni, specificando il ruolo che si intende ricoprire. La candidatura avviene secondo le modalità comunicate nell'atto della convocazione.
03. Hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara Effettivi e in regola con il Tesseramento negli ultimi 2 anni
04. A ogni avente diritto di voto è attribuito un voto per ognuna delle tre cariche della C.N.G.
05. Le modalità di svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto sono previste del Segretario Generale F.I.Tri. con apposita Circolare.
06. Al termine del proprio mandato la C.N.G. uscente convoca l'Assemblea Elettiva Ordinaria.

Art. 06. Segretario Nazionale Giudici

01. Il Segretario Nazionale dei Giudici:
 - a. si occupa delle relazioni della C.N.G. con il Consiglio Federale F.I.Tri;
 - b. coordina l'attività dei Responsabili Regionale o di Macroarea e con essi pianifica le attività di promozione per il reperimento di nuovi Giudici;
 - c. predispone corsi di formazione e aggiornamento per i Responsabili Regionali o di Macroarea; individuando docenti ritenuti idonei coordinandosi con il SIT;
 - d. organizza corsi di formazione per gli Aspiranti Giudici
 - e. raccoglie le schede di valutazione degli Aspiranti Giudici ne stabilisce l'idoneità;
 - f. valuta l'attività del gruppo giudici locali
 - g. stila la relazione annuale tecnica sull'attività svolta;
 - h. sentite le esigenze degli organi periferici, si attiva per la fornitura e la distribuzione dei materiali necessari ai Giudici di Gara per il corretto svolgimento dell'attività;

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

- i. si avvale del contributo di un coordinatore dei responsabili regionali e da due coordinatori del reclutamento e della formazione aspiranti giudici, proposti dalla CNG all'approvazione del Consiglio Federale

Art. 07. Designatore Federale Giudici

01. Il Designatore Federale dei Giudici sceglie il Giudice Arbitro e pianifica la presenza dei Giudici nelle gare valide per i Campionati Nazionali che assegnano Titoli, per le gare di Circuito e per le gare Internazionali.
02. Per tutte le altre gare verifica che i Responsabili Regionali o di Macroarea abbiano effettuato in modo adeguato e nel rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni federali, le convocazioni nel territorio di loro competenza intervenendo in caso di inerzia o di mancanze.
03. Le designazioni sono effettuate tendo conto:
 - Della tipologia e importanza della gara
 - L'idoneità dei giudici
 - La vicinanza dei giudici al luogo della gara
04. Qual'ora il Responsabile Regionale o di Macroarea non abbia un sufficiente numero di giudici per coprire le gare presenti nella regione, il Designatore nazionale autorizza l'utilizzo di giudici idonei da regioni, ove possibili limtrofe, dove vi sia disponibilità. Deve esserne data comunicazione scritta al Segretario Federale per ottenere le necessarie autorizzazioni alla trasferta dei giudici fuori regione
05. Il numero di giudici da convocare per singola gara e deve rispettare quanto indicato nella specifica tabella.

Art. 08. Responsabile dei Giudici Elaboratori

01. Il Responsabile dei Giudici Elaboratori, in accordo con il Designatore Federale, svolge le seguenti funzioni:
 - a. pianifica la presenza dei Giudici Elaboratori nelle gare valide per i Campionati Nazionali e le Gare Internazionali;
 - b. verifica che i Giudici Elaboratori, per ogni singola gara, provvedano all'inoltro dei risultati ufficiali della manifestazione agli uffici federali preposti entro le 24 ore successive il termine della manifestazione;
 - c. provvede alla formazione dei nuovi Giudici Elaboratori ed all'aggiornamento di quelli esistenti, comunicando loro le nuove norme e le modifiche apportate ai programmi federali di gestione gara;
 - d. elabora le statistiche delle presenze giudici per tutte le gare svolte in collaborazione con il Designatore Federale.

Art. 09. Coordinatore dei responsabili regionali

Il coordinatore Responsabili Regionali (CRR) è indicato dalla CNG e proposto al Consiglio Federale F.I.Tri. per la nomina e deve:

- a. Aiutare la CNG nella gestione dei Territori
- b. Coordinare l'attività dei Responsabili Regionali e di Macroarea
- c. Raccogliere le indicazioni, proposte, relazioni dei Responsabili Regionali e di Macroarea

Art. 010. Coordinatori del reclutamento e della formazioni aspiranti giudici

I 2 Coordinatori del reclutamento e della formazione aspiranti giudici (CRG) sono indicati dalla CNG e proposti al Consiglio Federale F.T.Tri per la nomina. e devono:

- a. Individuare nelle aree di pertinenza, di concerto con i Responsabili Territoriali e di Macroarea, aspiranti giudici;

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

- b. Proporre e strutturare, di concerto con il SIT, nuovi corsi di formazione per aspiranti giudici;
- c. Coadiuvare la CNG nella gestione della formazione territoriale

Parte Terza *Gli Organi Periferici*

Art. 011. Il Responsabili Regionali

01. Il Responsabile Regionale è eletto dai Giudici Effettivi residenti nella stessa Regione.
02. L'elezione è possibile ove siano presenti almeno 5 Giudici Effettivi Regularmente tesserati.
03. I Responsabili Regionali durano in carica per tutto il quadriennio olimpico;
04. La costituzione di una nuova area o macroarea di pertinenza ad un Responsabile Regionale dipende dalle decisioni prese dalla CNG e comunicate al Consiglio Federale.
05. Il responsabile Regionale decade dal suo ruolo su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei giudici effettivi della propria Regione.

Art. 012. Il Responsabili di Macroarea

01. Il Responsabile di Macroarea è un responsabile regionale incaricato dalla C.N.G. a gestire l'attività dei giudici delle regioni (o parti di regioni) limitrofe a quella di sua competenza, che non posseggono i requisiti minimi richiesti al fine di eleggere un proprio responsabile.
02. Il responsabile di Macroarea decade dal suo ruolo su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei giudici effettivi della propria Macroarea.

Art. 013. Modalità elezione responsabile Regionale o Macroarea

01. L'elezione del Responsabile Regionale o di Macroarea avviene ogni 4 anni, in concomitanza con l'elezione della Commissione Nazionale Giudici. l'incarico è rinnovabile al massimo tre mandati (consecutivi)
02. Hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara Effettivi residenti nella regione, o nelle regioni limitrofe stabilite dalla F.I.Tri (Macroarea), in regola con il tesseramento F.ITri. che abbiano svolto almeno 4 servizi gara nel corso dei due anni precedenti.
03. Si possono candidare tutti i giudici effettivi che abbiano maturato esperienza sul campo per almeno 4 anni prestando servizio con un minimo di 4 gare annue;
04. Le candidature devono essere formulate per iscritto e devono pervenire alla Segreteria F.I.Tri entro non oltre i 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 014. Compiti del Responsabili Regionale o di Macroarea

01. I compiti del Responsabile Regionale o di Macroarea sono:
 - a. designare e convocare le giurie per le gare che si svolgono sul territorio di competenza con l'esclusione dei Campionati Nazionali che assegnano Titoli, delle gare di Circuito e delle gare Internazionali ITU / ETU;
 - b. Convocare le giurie con almeno 10 giorni di anticipo rispetto la data della gara; la giuria dovrà essere omposta in base a quanto stabilito da apposite tabella
 - c. Informare tutti i giudici della propria regione delle convocazioni effettuate
 - d. Inviare copia delle convocazioni fatte al Designatore Nazionale e alla Segreteria Federale
 - e. verificare che i Giudici Arbitri designati abbiano effettuato l'inoltro della documentazione ufficiale alla Segreteria FITri entro 24 ore dal termine della manifestazione gestita;
 - f. reclutare aspiranti giudici ed organizzare riunioni e corsi per la loro formazione d'intesa con la C.N.G.;

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

- g. inviare le schede di valutazione degli Aspiranti Giudici alla C.N.G. la quale, al termine del previsto tirocinio, provvederà a deliberarne il passaggio a ruolo o il rifiuto motivato;
 - h. organizzare riunioni o corsi per l'aggiornamento dei Giudici Effettivi già presenti in organico
02. Al termine di ogni anno agonistico il Responsabile invia alla C.N.G. nonché alla Segreteria F.I.Tri, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, per consentire, alla C.N.G., le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti di competenza.
03. Gli eventuali costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività saranno inoltrati alla Segreteria Federale che provvederà al rimborso.
04. Qualora il Responsabile Regionale o di Macroarea non provveda allo svolgimento dei propri compiti, la C.N.G. è tenuta a segnalare alla Federazione l'inadempienza per consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Parte Quarta **Giudici di Gara**

Art. 015. Categorie

01. I Giudici di Gara si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a. Aspiranti Giudici di Gara;
 - b. Giudici di Gara Effettivi.
02. Solo i Giudici di Gara Effettivi possono assumere provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti che violano i regolamenti sul campo di gara.

Art. 016. Aspiranti Giudici di Gara

01. Al fine di ottenere la qualifica di Aspirante Giudice di Gara è necessario frequentare l'apposito corso di formazione, specificato e normato nell'apposito capitolo "Formazione", e superare gli esami teorico-pratici secondo le modalità previste dalla C.N.G.
02. I costi sostenuti, al fine di partecipare al suddetto corso, sono interamente a carico dei partecipanti. Il costo del corso è viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
03. I requisiti richiesti per partecipare al suddetto corso sono:
 - a. essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti in Italia con padronanza della lingua italiana;
 - b. aver compiuto il 18°anno di età;
 - c. conoscenza degli strumenti informatici di base (editor testi, mail, web)
 - d. aver inoltrato domanda alla F.I.Tri contenente, oltre ai dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico, indirizzo mail personale;
 - e. non aver subito alcuna sospensione superiore ai sei mesi, comminata da qualsiasi organizzazione antidoping e per qualunque violazione di qualsiasi regolamento antidoping;
 - f. non aver riportato condanne penali per delitto doloso e non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche per periodi complessivamente superiori ad un anno.
04. Durante la stagione agonistica, al fine di valutare la competenza acquisita durante i corsi, l'Aspirante Giudice deve assistere, affiancato da un giudice di provata esperienza, ad almeno due gare ufficiali.
05. La C.N.G. delibera il passaggio dell'Aspirante Giudice a ruolo di Giudice Effettivo sulla base delle relazioni prodotte dai giudici incaricati di affiancarlo durante le gare ufficiali.
06. Qualora un Aspirante Giudice non sia ritenuto idoneo al passaggio di ruolo, potrà nuovamente seguire l'iter formativo previsto (per un massimo di tre volte). In caso di reiterato, nonché motivato, rifiuto della C.N.G., sarà interdetta la possibilità di far parte del G.G.G..

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Art. 017. Giudici di Gara Effettivi

01. Fanno parte della categoria dei Giudici di Gara Effettivi tutti gli Aspiranti Giudici che abbiano completato il percorso formativo e superato l'esame conclusivo come previsto dall'art. 14.
02. I Giudici di Gara Effettivi si suddividono in base alla formazione ed ai ruoli ricoperti nelle seguenti categorie:
 - a. Giudici Regionali
 - b. Giudici Nazionali
 - c. Giudici Internazionali
 - d. Giudici Elaboratori
 - e. Giudice volontario/presente sul campo (percepisce il gettone presenza ma non il rimborso spese).
 - f. Giudici di giornata (volontari senza alcun compenso)
03. Il Tesseramento va rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno agonistico per mezzo dei moduli ufficiali FITri e seguendo le normative FITri in vigore.
04. La qualifica di Giudice di Gara Effettivo si perde qualora un giudice non effettui per due anni consecutivi attività sul campo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di rientrare a far parte del G.G.G. previo espletamento dell'iter previsto all'art.14.
05. È fatto obbligo ai Giudici di conoscere e applicare i regolamenti FITri, ITU ed ETU.

Art. 018. Giudici Regionali

01. I Giudici di Gara Regionali possono svolgere la loro attività in tutte le competizioni che si svolgono nel territorio regionale di appartenenza o nella Macroarea ad eccezione dei Campionati Italiani e delle Gare Internazionali.
02. In caso di comprovate esigenze di natura tecnica, i giudici regionali possono effettuare il solo servizio di giuria, e non di giudice arbitro, nei Campionati Italiani e nelle Gare Internazionali che si svolgono sul territorio regionale di appartenenza o macroarea.
03. I Giudici Regionali possono arbitrare fuori dalla regione d'appartenenza o macroarea ma, in questi casi, la convocazione deve essere concordata con il designatore nazionale.

Art. 019. Giudici Nazionali

01. Sono Giudici di Gara Nazionali di diritto gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. I Componenti della Commissione Nazionale Giudici (CNG);
 - b. i Responsabili Regionali o di Macroarea;
 - c. i Giudici Internazionali;
02. Coloro (giudici regionali) che non rientrano nelle categorie indicate dal precedente comma potranno diventare giudici nazionali dopo la frequenza di un corso di formazione e il superamento dell'esame finale.
03. I Corsi di Formazione relativi sono definiti e normati nell'apposito articolo "Formazione".
04. I costi sostenuti, al fine di partecipare al suddetto corso, sono interamente a carico dei partecipanti. Il costo del corso è stabilito annualmente dal Consiglio Federale o con provvedimento equivalente.
05. I Giudici nazionali possono arbitrare fuori dalla propria regione di appartenenza o macroarea, ma in questi casi, la convocazione, se non già effettuata dal Designatore Nazionale, deve essere con lui concordata.

Art. 020. Giudice Arbitro

01. La qualifica di Giudice Arbitro (G.A.) è assegnata, per ogni gara, ad un Giudice di

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Gara Nazionale a cui è attribuito il coordinamento della giuria della quale è l'unico responsabile.

02. Il G.A. è scelto dal Designatore Federale per le gare di Campionato Italiano, per i Circuiti, per i Grand Prix e per le gare Internazionali, dal Responsabile Regionale o di Macroarea per tutte le altre gare.
03. Il G.A. designato per le gare in calendario F.I.Tri ha il compito di:
 - a. controllare che vengano rispettati i Regolamenti Federali, il regolamento della manifestazione sportiva, nonché tutte le eventuali norme supplementari emanate dalla F.I.Tri;
 - b. il G.A. ha la facoltà di verificare l'identità dell'atleta richiedendo idoneo documento;
 - c. distribuire i compiti fra i Giudici di Gara a sua disposizione e coordinarne l'attività sul campo;
 - d. sovrintendere al funzionamento della giuria e decidere in caso di disaccordo fra i giudici di Gara;
 - e. usare esclusivamente la modulistica ufficiale in dotazione e inviarla entro le 24 h successive il termine della manifestazione gestita alla Segreteria F.I.Tri, corredata da eventuali note o rilievi;
 - f. in assenza del Delegato Tecnico verificare la regolarità del campo gara, i percorsi, i ristori, l'assistenza sanitaria etc.
 - g. in presenza del Delegato Tecnico provvede a segnalargli le eventuali mancanze organizzative rilevate da Lui o dai suoi collaboratori.

Art. 021. Giudice di Settore

01. Sono Giudici di Settore i Giudici ai quali sono attribuiti, sul campo di gara, compiti specifici di gestione nei vari settori in cui la manifestazione si svolge.
02. I Giudici di Settore devono:
 - a. svolgere il ruolo loro assegnato attenendosi alle disposizioni del Giudice Arbitro e senza mai abbandonare la porzione di campo gara di loro competenza;
 - b. tenere un comportamento consono al ruolo ricoperto, sia durante lo svolgimento della gara, sia nelle ore immediatamente precedenti e successive;
 - c. informare il Giudice Arbitro degli eventuali provvedimenti presi nei confronti degli atleti, delle particolari inefficienze organizzative o di situazioni impreviste cui ha dovuto far fronte.
03. Una volta portato a termine il proprio compito, il Giudice di Gara è a disposizione per nuovi e/o ulteriori compiti.

Art. 022. Giudici Internazionali

01. Per ottenere la qualifica di Giudice Internazionale, è necessario frequentare i corsi formativi previsti dagli organi internazionali e sostenere gli esami teorico-pratici previsti.
02. Ai corsi formativi possono partecipare tutti i Giudici Nazionali secondo le modalità previste da ITU e ETU (numero massimo di partecipanti, etc.).
03. Per poter partecipare al corso di formazione per Giudice Internazionale è necessario:
 - a. avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
 - b. aver svolto il ruolo di Giudice Arbitro in almeno 3 Gare Rank Nazionali nel corso della stagione sportiva precedente il corso;
 - c. essere in regola con il tesseramento.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

04. I Giudici Internazionali svolgono le seguenti funzioni:
- Giudice Arbitro in Gare Internazionali svolte sul territorio nazionale e qualificate come Gare ITU/ETU in accordo con gli Enti Internazionali;
 - se convocati direttamente da ITU/ETU, qualsiasi altro ruolo fuori dal territorio nazionale.
05. I Giudici Internazionali sono designati dai competenti organi ITU/ETU per le gare estere. Qualora la convocazione non fosse nominativa, il Designatore Federale effettua le convocazioni al fine di soddisfare le richieste pervenute.

Art. 023. Giudici Elaboratori

01. La qualifica di Giudice Elaboratore può essere acquisita da tutti i Giudici di Gara effettivi purché abbiano buone conoscenze informatiche (software/hardware) nonché buona conoscenza dei sistemi MS DOS e WINDOWS.
02. I Giudici Elaboratori, tramite il software per la Gestione delle Gare F.I.Tri, svolgono i seguenti compiti:
- si rapportano con i Responsabili del Servizio di Cronometraggio Ufficiale della manifestazione;
 - redigono gli ordini di partenza e le classifiche delle gare;
 - prevedono l'assegnazione di titoli nazionali e/o di punteggio Rank;
 - trasmettono le classifiche all'Ufficio Gare F.I.Tri entro le 24 h successive il termine della gara.

Art. 024. Giudici di Giornata

01. Sono Giudici di Giornata tutti quei volontari che l'organizzatore della competizione sportiva mette a disposizione del Giudice Arbitro al fine coadiuvarlo nella gestione della gara.
02. I Giudici di Giornata svolgono compiti di natura ausiliaria che non necessitano la conoscenza né l'applicazione dei regolamenti federali.
03. I Giudici di Giornata non hanno l'obbligo del tesseramento e perdono tale qualifica al termine della manifestazione.
04. I Giudici di Giornata devono essere forniti dall'organizzatore e non hanno diritto a nessun rimborso o diaria.
05. I Giudici di Giornata non possono in nessun caso emettere provvedimenti nei confronti degli atleti.

Art. 025. Giudice Young

Figura riservata ai giovani dai 16 ai 18 anni per l'avviamento alla figura di Giudice effettivo per i giovani studenti delle scuole superiori di 2° grado.

Il reclutamento si potrebbe fare attraverso dei progetti di PCTO.

Si potrebbero coinvolgere tutti gli indirizzi scolastici superiori

I partecipanti che lo desiderano, dopo lo svolgimento di PCTO, potrebbero completare il percorso e conseguire la qualifica di Giudice Young con conseguente tesseramento.

Questa figura potrebbe essere utilizzata nelle gare scolastiche (Campionati Studenteschi) e giovanili da affiancare al giudice arbitro in sostituzione dei giudici di giornata.

Al compimento del 18° anno di età, potrebbero passare al ruolo di Giudice Regionale o Aspirante Giudice.

Art. 026. Cambio residenza Giudici – definitiva o temporanea

Qualora un Giudice di Gara traferisce definitivamente la propria residenza è tenuto a darne comunicazione senza indugio alla CNG affinché questa informi il Responsabile Regionale della residenza precedente e il Responsabile Regionale di nuova residenza.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

I Giudici di Gara che si trasferisce temporaneamente per motivi di studio / Lavoro è tenuto a darne comunicazione senza indugio alla CNG affinché questa informi il Responsabile Regionale della residenza precedente e al Responsabile Regionale di nuova residenza.

Analoga comunicazione deve essere data al rientro nella residenza di origine.

Art. 027. Convocazioni

01. Le convocazioni devono essere effettuate tenendo presente, oltre la sotto indicata tabella, anche le seguenti condizioni:
- per le gare in piscina è necessario aumentare i giudici di settore di due unità con l'ausilio di giudici di giornata che dovranno essere forniti dall'organizzatore.
 - Per le gare valide come Titolo Nazionale o gara Internazionale è necessario prevedere anche il Giudice Elaboratore.
 - I requisiti massimi per gare di attività giovanile fino a 50 atleti; oltre, 1 giudice ogni 50 ragazzi con l'ausilio di giudici di giornata che dovranno essere forniti dall'organizzatore.
 - I requisiti massimi per gare agonistiche fino a 250 atleti; oltre, 1 giudice ogni 100 atleti.
 - Se il campo di gara prevede due zone cambio è necessario integrare la giuria con 2 giudici di gara.
 - Per tutte le gare sotto i 50 atleti la convocazione sarà del solo giudice arbitro.
 - Le gare a staffetta, indipendentemente dalla composizione e dalla modalità di svolgimento, equivalgono a 1 atleta ai fini delle integrazioni.
 - Le convocazioni devono essere effettuate entro 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
 - Eventuali deroghe, opportunamente motivate ed accompagnate da richiesta scritta, saranno da concordarsi con il Designatore Federale o il Segretario del Gruppo Giudici.

Numero MASSIMO di giudici convocabile per tipologia di gara:

TRIATHLON	G. ARBITRO	G. SETTORE	G. ELABORATORE	TOTALE	Se RANK
SPECIALITÀ					
Super Lungo	1	4	Quando previsto	5	+1
Lungo	1	4	"	5	+1
Medio	1	4	"	5	+1
Olimpico	1	3	"	4	+1
Cross Country	1	3	"	4	+1
Sprint	1	3	"	4	+1
Sprint MTB	1	3	"	4	+1
Super Sprint anche MTB	1	2	"	3	+1
ITU Youth	1	2	"	3	+1
Staffetta	1	2	"	3	+1
Minitriathlon	1	2	"	3	+1

DUATHLON	G. ARBITRO	G. SETTORE	G. ELABORATORE	TOTALE	Se RANK
SPECIALITÀ					
Lungo	1	4	"	5	+1
Medio	1	3	"	4	+1
Classico	1	2	"	3	+1
Corto	1	2	"	3	+1
Corto MTB	1	2	"	3	+1
Sprint	1	2	"	3	+1
Sprint MTB	1	2	"	3	+1

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Super Sprint anche MTB	1	2	“	3	+1
Staffette/ Distanza Youth	1	2	“	3	+1
Miniduathlon	1	1	“	2	+1

WINTER TRIATHLON	G. ARBITRO	G. SETTORE	G. ELABORATORE	TOTALE	Se RANK
SPECIALITÀ					
Classico	1	2	“	3	+1
Sprint	1	1	“	2	+1
Super Sprint	1	1	“	2	+1
Staffetta	1	1	“	2	+1

AQUATHLON	G. ARBITRO	G. SETTORE	G. ELABORATORE	TOTALE	Se RANK
SPECIALITÀ					
Classico	1	1	“	2	+1
Sprint	1	1	“	2	+1
Super Sprint	1	1	“	2	+1
MiniAquathlon	1	1	“	2	+1

Parte Quinta La formazione

Per tutte le categorie di giudici contemplate dal regolamento è previsto un piano formativo legato all'acquisizione o al mantenimento della qualifica.

Art. 028. Formazione Aspiranti Giudici

01. Gli aspiranti giudici devono presentare richiesta di iscrizione ai corsi tramite il portale Web o inviando appositi moduli in Segreteria.
02. Se l'aspirante giudice possiede i requisiti espressi nell'art. 14, riceverà adeguata documentazione al fine di poter sostenere facoltativamente un test di ammissione, non prima di 30 giorni dal ricevimento del materiale.
03. Il corso avrà una durata di 8 ore e lo svolgimento comprenderà sia una parte teorica che una parte pratica.
04. A fine corso il candidato dovrà sostenere un esame scritto.
05. Il superamento dell'esame con un punteggio idoneo e stabilito dalla commissione esaminatrice permetterà al candidato di partecipare in qualità di "aspirante", previo tesseramento federale con la qualifica di Aspirante Giudice, ad almeno due gare in affiancamento a giudici di provata esperienza che dovranno redigere una relazione in merito.
06. La relazione inviata alla CNG permetterà di deliberare o meno il passaggio alla qualifica di "giudice effettivo".
07. Al candidato che dovesse non superare l'esame di cui al punto 04, in relazione comunque alla qualità della prova sostenuta, potrà essere concessa una seconda possibilità di superare la prova scritta non prima di 30 giorni dalla prima.

Art. 029. Formazione Giudici Regionali

01. I giudici regionali per mantenere la loro qualifica devono partecipare obbligatoriamente ad una sessione di aggiornamento annuale (online o con sessioni organizzate). Le modalità e l'eventuale calendario viene comunicato dalla CNG.
02. I giudici regionali che dovessero non dare la propria disponibilità al servizio per un periodo superiore ai 12 mesi, verranno considerati "inattivi". Per tornare nella posizione di "attivi" dovranno sostenere nuovamente un esame scritto.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Art. 030. Formazione Giudici Nazionali

01. I giudici nazionali per mantenere la loro qualifica devono partecipare obbligatoriamente ad una sessione di aggiornamento annuale (online o con sessioni organizzate). Le modalità e l'eventuale calendario viene comunicato dalla CNG.
02. I giudici nazionali che dovessero non dare la propria disponibilità al servizio per un periodo superiore ai 12 mesi, verranno considerati "inattivi". Per tornare nella posizione di "attivi" dovranno sostenere nuovamente un esame scritto.
03. Il passaggio a ruolo di "giudice nazionale" da parte di un giudice regionale, richiede:
 - a. 2 anni di tesseramento continuativo con la qualifica di giudice regionale
 - b. La partecipazione ad un minimo di 6 gare negli ultimi due anni (3 nell'ultimo).
 - c. La partecipazione ad un corso di 8 ore gestito dalla CNG con esame scritto finale
04. Il giudice nazionale è tenuto a ricoprire il ruolo di giudice arbitro ogni qual volta il designatore regionale o nazionale lo ritenessero opportuno. Reiterate (dalla terza) non disponibilità in tal senso potranno portare alla perdita della qualifica di giudice nazionale.

Parte Sesta Diritti - Doveri - Sanzioni

Art. 031. Ruolo

01. I Giudici di Gara FI.Tri esercitano la funzione del controllo tecnico sportivo delle competizioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali e internazionali su tutto il territorio italiano. Nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che quella arbitrale, sono garanti verso tutti i tesserati del rispetto delle disposizioni sancite dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Deliberazioni della F.I.Tri assumendo contestualmente il ruolo di formatori ed educatori secondo le direttive impartite, a tal proposito, dalla Federazione Italiana Triathlon attraverso i suoi Organi tecnico-istituzionali.
02. Essi sono sottoposti alla disciplina ed al controllo del Consiglio Federale della F.I.Tri, esercitati attraverso la Commissione Nazionale Giudici, ferma restando la competenza degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di Giustizia.

Art. 032. Diritti

01. I Giudici di gara hanno il diritto di:
 - a. partecipare ai corsi di aggiornamento e agli esami per il passaggio di categoria qualora in possesso dei requisiti previsti e secondo le norme in proposito stabilite (Art. 25 – 26);
 - b. ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi da essi espletati, nella misura stabilita dal Consiglio Federale e esplicitato nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - c. ricevere il "gettone" di presenza in relazione al ruolo e alla tipologia di gara svolta;
 - d. ricevere periodicamente la fornitura della divisa di servizio, secondo modalità e criteri stabiliti dalla CNG;
 - e. godere di tutte le facilitazioni, agevolazioni e convenzioni che la FITri riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati e metterà a disposizione dei giudici stessi;
02. la permanenza nei ruoli dei Giudici di Gara è volontaria e non dà diritti particolari al di fuori di quanto contemplato dal presente regolamento ivi compresa

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

l'assegnazione di particolari e specifici incarichi.

Art. 033. Doveri

01. I Giudici di gara hanno il dovere di:

- a. osservare il presente regolamento nonché tutti gli altri Regolamenti FITri che accettano con il tesseramento, nonché lo Statuto Federale e il Regolamento Organico;
- b. aggiornarsi sulle più recenti norme federali, ivi comprese quelle riguardanti lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni della FITri nonché su ogni altro comunicato o disposizione emanati dagli Organi Federali;
- c. dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità astenendosi dall'adottare comportamenti che possano risultare in qualsiasi modo lesivi dell'immagine del Triathlon e della FITri;
- d. presentarsi sul campo di gara prima della manifestazione sportiva secondo quanto richiesto dal Delegato Tecnico o dal Giudice Arbitro della manifestazione;
- e. svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- f. conservare il segreto d'ufficio relativo alle deliberazioni assunte nelle riunioni di Giuria;
- g. instaurare con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione;
- h. tenere contatti costanti con la CNG e con i Responsabili di area o macroarea di appartenenza;
- i. partecipare ai Convegni Tecnici Regionali o nazionali annuali nonché attenersi ai programmi di aggiornamento previsti nell'apposita sezione del presente regolamento Giudici;
- j. versare la quota di tesseramento annuale nei tempi previsti;
- k. informare tempestivamente la CNG e gli uffici federali di eventuali variazioni di residenza o di domicilio anche temporanee;
- l. informare la CNG relativamente a eventuali non disponibilità al servizio che dovessero prolungarsi oltre 90 giorni;
- m. Indossare, in tutte le competizioni dove si è designati, la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate dalla CNG; la divisa dovrà essere indossata esclusivamente per l'espletamento dei servizi
- i. segnalare agli organi competenti le condotte rilevanti in relazione ai propri compiti

Art. 034. Divieti

01. Ai Giudici di gara è vietato prestare servizio, in funzione di giudici di gara, in gare delle discipline federali non approvate o non autorizzate dalla FITri. Se in attività di servizio, è altresì vietato:

- a. svolgere le funzioni non consentite dallo Statuto e dal Regolamento Organico della FITri;
- b. svolgere qualsiasi attività in occasione di un evento FITri che possa mettere in discussione e/o in dubbio la terzietà e l'imparzialità;
- c. assumere, sia prima che durante lo svolgimento del proprio compito, qualunque sostanza che possa alterare lo stato di vigilanza (farmaci, droghe, alcool, ecc.). È inoltre vietato fumare durante lo svolgimento dei propri servizi e nell'area della competizione;
- d. presentarsi sui campi gara in condizioni fisiche non idonee al ruolo e/o in caso di inabilità anche temporanea certificata dal servizio sanitario nazionale;
- e. esprimere pubblicamente, anche a mezzo di testate giornalistiche, radio e

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

televisione, social network, forum, siti internet e altri mezzi di informazione, giudizi sull'operato dei colleghi Giudici di Gara e di altri tesserati della FITri;

- f. pubblicare, divulgare e commentare su testate giornalistiche, radio e televisione, ovvero su social network, forum, siti internet e altri mezzi di informazione, atti e documenti ufficiali relativi alle gare della FITri anche se non designati per dette gare;
- g. rilasciare interviste o interventi redazionali aventi contenuti attinenti l'attività Federale, a testate giornalistiche, radio-televisive, siti web, forum, blog, etc... se non dopo espressa autorizzazione concessa dalla CNG;
- h. svolgere qualsiasi ulteriore attività che possa distogliere il Giudice dal servizio a cui è preposto.

Art. 035. Incompatibilità

- 01. Lo svolgimento ente incompatibile con le seguenti altre funzioni o tipologie di tesseramento:
 - a. Dirigente federale per carica elettiva prevista dallo Statuto della FITri
 - b. Presidente o Componente del Consiglio Direttivo di Società affiliate alla FITri. Direttore di Gara (referente) o di Organizzazione in ambito di manifestazioni FITri
 - d. Tecnico FITri
 - e. Atleta tesserato FITri
 - f. Medico sociale tesserato FITri
 - g. Scorta Tecnica
 - h. Organizzatore di gare in calendario Federale (tutte le specialità)
- 02. Le incompatibilità eventuali a livello di tesseramento dovranno essere risolte secondo quanto stabilito dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico.

Art. 036. Infrazioni disciplinari

- 01. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia, costituisce infrazione disciplinare, ogni azione e/o omissione volta a contravvenire e/o a violare:
 - a. il presente regolamento e/o gli altri regolamenti federali;
 - b. le delibere e le decisioni della CNG. approvate dal Consiglio Federale;
 - c. i principi fondamentali di lealtà e correttezza, di terzietà e imparzialità.
- 02. I Giudici di Gara rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.
- 03. La CNG può segnalare, ai competenti organi federali, tutte quelle condotte lesive della dignità di altri giudici, dell'intera categoria, nonché tutti i comportamenti elusivi la normativa federale in vigore o, se necessario, identificare provvedimenti cautelari adeguati in relazione alle violazioni del presente regolamento salve le attribuzioni degli Organi di Giustizia.
- 04. L'ignoranza del presente regolamento e di ogni altra normativa federale non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 037. Regolamenti federali

- 01. Il presente Regolamento non può derogare ad alcuna disposizione ~~norma~~ contenuta nei Regolamenti Federali.
- 02. In caso di modifica o inserimento di disposizioni regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono abrogate.

Art. 038. Entrata in Vigore

- 01. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale e la conseguente pubblicazione sul sito federale.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

02. Per le modalità di svolgimento delle Assemblee convocate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del previgente Regolamento.
03. In ogni caso, il Consiglio Federale ha facoltà di adottare ogni provvedimento idoneo a garantire la corretta organizzazione e il buon funzionamento degli organi previsti dal presente Regolamento.

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

Parte Settima **Delegati tecnici**

E' fondamentale tenere presente che il Delegato Tecnico, di seguito DT, rappresenta la Federazione Italiana Triathlon in qualsiasi momento della manifestazione; occorre pertanto avere sempre un atteggiamento di rispetto ed educazione nei confronti di tutti e del lavoro svolto da tutte le componenti dell'organizzazione, cercando di essere positivo nell'affrontare le possibili difficoltà.

Art. 039. Coordinatore Nazionale dei Delegati Tecnici

E' un giudice di provata esperienza pluriennale, almeno 3 anni di attività effettiva sul campo con almeno 3 servizi di delegato annuali.

Accede alla carica attraverso un corso ed un esame indetto dalla CNG e proposto dal SIT

Al termine del quadriennio olimpico la carica decade in attesa di nuova nomina

Art. 040. La Figura del Delegato Tecnico

La federazione Italiana Triathlon allo scopo di garantire un livello qualitativo elevato e omogeneo delle gare poste in calendario su tutto il territorio Italiano istituisce la figura del Delegato Tecnico.

Per la individuazione dei Delegati Tecnici si istituisce un corso apposito ed un esame finale coordinato dal Settore Istruzione Tecnica della F.I.Tri, in collaborazione con la CNG

Il DT incaricato dal Coordinatore nazionale dei DT ha il compito di verificare, attraverso un sopralluogo, l'adeguatezza dei percorsi gara e del campo gara proposti e le qualità organizzative della manifestazione che gli è stata assegnata.

Deve assicurarsi del corretto adempimento di tutte le disposizioni previste nel regolamento tecnico vigente collaborando con il personale dell'organizzazione.

Art. 041. Requisiti richiesti

Per accedere al corso di formazione per DT è necessario:

- a) Essere maggiorenni
- b) Non avere superato i 60 anni (inizio attività)
- c) Essere giudice di gara attivo con esperienza di Giudice Arbitro dimostrata sul campo nei tre anni precedenti con almeno 3 servizi di Giudice Arbitro annuali
- d) Aver rinnovato il tesseramento annuale giudici nei termini previsti
- e) Buona conoscenza dell'uso del PC
- f) Discreta conoscenza della lingua inglese

Art. 042. Incompatibilità

Sono incompatibili a ricoprire il ruolo di DT le seguenti figure:

- a) Componenti del Consiglio Federale
- b) Componenti dei Comitati Regionali / Delegati Regionali
- c) Delegati delle provincie di Trento e Bolzano
- d) Dipendenti federali
- e) Giudice arbitro nella stessa manifestazione
- f) Giudice convocato per la stessa manifestazione
- g) Persona direttamente coinvolta nell'organizzazione della stessa manifestazione

Art. 043. Modalità operative

Il DT dovrà quanto prima mettersi in contatto con l'organizzatore della manifestazione via telefonica e/o mail per concordare un sopralluogo per avere una maggiore conoscenza delle aree in cui si svolgerà la manifestazione.

Nella fase di preparazione sono a cura del DT:

Regolamento giudici di gara

Delegati Tecnici

- a) Il controllo dei percorsi in tutte le loro parti e difficoltà
- b) Il controllo della zona cambio come richiesta dal Regolamento tecnico vigente
- c) l'approvazione della guida tecnica
- d) la richiesta di un incontro con le Forze dell'ordine
- e) il controllo del piano medico come evidenziato dal regolamento tecnico vigente
- f) richiedere un incontro con il Medico di Gara
- g) il controllo delle iscrizioni con l'ausilio dell'ufficio tesseramenti della FITri
- h) l'approvazione del briefing tecnico stampato
- i) l'organizzazione del briefing tecnico il giorno prima della gara ove richiesto

Il giorno della gara il DT dovrà controllare che tutte le richieste esplicitate, via mail, all'organizzatore dopo l'avvenuto sopralluogo siano state eseguite e quindi quanto predisposto dal Regolamento Tecnico sia rispettato.

Art. 044. Deroghe

Qualora in fase di sopralluogo si evidenziassero problematiche che prevedano deroghe a quanto previsto dal Regolamento Tecnico il DT potrà, preventivamente, chiedere alla Commissione Gare la concessione di deroghe documentando il modo dettagliato al richiesta facendo pervenire via mail la documentazione delle richieste. Solo dopo l'approvazione della Commissione Gare le varianti proposte potranno esser emesse in atto.

Art. 045. Rapporti DT - Giudici di gara

Il DT avrà comunicazione dall'ufficio gare della composizione della giuria.

Sarà cura del DT contattare il Giudice Arbitro designato per illustrare i dettagli dei campi gare che ha rilevato nel corso del sopralluogo evidenziando in particolar modo eventuali deroghe concesse dalla Commissione Gare.

Il DT non dovrà in alcun modo interferire nel lavoro dei giudici ma dovrà collaborare con il Giudice Arbitro per garantire la miglior riuscita della manifestazione.

Art. 046. Gettoni di presenza e rimborsi spese

I gettoni di presenza per singola gara sono stabiliti dal Consiglio Federale F.I.Tri..

Il rimborso chilometrico autostradale , previa autorizzazione viaggio e invio della documentazione spese sostenute oltre 200 km A/R, deve essere preventivamente autorizzato dal segretario CNG.

Art. 047. Corsi formazione DT

Il corso di si articolerà su due giornate consecutive.

Sarà cura della CNG stabilire argomenti e modalità di svolgimento di ogni singolo corso

Il costo del corso di formazione sarà stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Soggiorno e pasti sono a carico del partecipante con possibili convenzioni che verranno comunicate unitamente alle informazioni relative al corso.